

# L'importatore è il responsabile dell'imposta anche verso terzi sconosciuti

**Benedetto Santacroce**

**Stretta sulle garanzie per le merci d'importazione introdotte in deposito Iva. Il Dl 70/2011 ("decreto sviluppo"), con un emendamento approvato dalla Camera, ha reso più rigide le condizioni per l'immissione in deposito senza pagamento dell'Iva delle merci di provenienza extra comunitaria, immissione che diventa possibile solo previa prestazione di idonea garanzia, vincolata sino all'estrazione dei beni.**

Prima della modifica (in vigore dal 13 luglio) l'articolo 50-bis, comma 4, lettera b) del Dl 331/1993, consente che le merci in libera pratica (ossia a dazio assolto) possano essere sottratte al pagamento dell'Iva in dogana mediante la loro destinazione al deposito Iva. In questo caso, se non ricorrono le ipotesi di esonero dall'obbligo di prestare cauzione, l'ufficio doganale provvede a far garantire, secondo le modalità in uso, l'Iva esposta nella dichiarazione ma non riscossa. Lo svincolo della cauzione avviene a fronte della restituzione alla dogana del documento di importazione compilato dal depositario con l'attestazione della presa in carico delle merci. Con tale adempimento l'operazione, sul piano doganale, è formalmente conclusa e l'importatore è legittimato a vedersi riconosciuto lo svincolo della garanzia. L'esazione dell'Iva avviene un momento successivo, individuato nell'estrazione dei beni e interessa, sul piano sog-

gettivo, colui che procede all'estrazione. Pertanto, le sorti dell'imposta, quando colui che introduce i beni in deposito non coincide con colui che li estrae, sono legate a soggetti distinti: l'importatore in fase di introduzione, l'ultimo cessionario in fase di estrazione.

Per l'effetto delle modifiche inserite all'articolo 7, comma 2, lettera cc-ter) del Dl 70, legge 106 - questa indipendenza fra i soggetti garanti viene meno. In primo luogo, il beneficio del non pagamento dell'imposta per l'immissione di beni d'importazione viene obbligatoriamente subordinata (salvo esclusioni) alla prestazione di "idonea garanzia" commisurata all'imposta, ma questa è una modifica che non fa che codificare la prassi. Quello che, invece, produce effetti sostanziali è il legame che viene creato fra garanzia all'importazione e assolvimento dell'Iva all'estrazione. Sul punto, è stabilito che ai fini dello svincolo della garanzia (all'importazione), il

soggetto che procede all'estrazione è tenuto a comunicare al gestore del deposito Iva i dati relativi alla liquidazione dell'imposta connessa all'estrazione del bene. Questo implica che quando importatore e estrattore non coincidono, il primo, che ha compiuto l'introduzione, vede subordinato lo svincolo della garanzia al comportamento (adempiente) di un terzo che potrebbe anche essergli del tutto sconosciuto. I depositi Iva, infatti, nascono per agevolare le cessioni a catena, in cui le merci sottoposte al regime sono oggetto di ripetuti scambi (senza Iva) prima dell'uscita dal deposito. In questi casi è evidente che l'ultimo cessionario delle merci originariamente importate non ha alcun legame con l'importatore, che tuttavia permane nella veste di garante dell'Iva acquisita a titolo di cauzione dalla dogana, fino a che il soggetto che estrae "liquida" la relativa imposta.

## Il meccanismo

### 01 | OBBLIGHI DI GARANZIA

L'introduzione in deposito di beni d'importazione immessi in libera pratica può avvenire solo previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'Iva esposta nella dichiarazione d'importazione.

### 02 | SVINCOLO DELLA GARANZIA

Ai fini dello svincolo della garanzia, chi procede all'estrazione del bene dal deposito deve comunicare - fino all'integrazione delle banche dati delle Agenzie fiscali - anche al

gestore del deposito Iva i dati relativi alla liquidazione dell'imposta.

### 03 | LA DOCUMENTAZIONE

Il depositario deve conservare un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, compresi i documenti relativi ai dati concernenti la liquidazione dell'imposta effettuata dal soggetto che procede all'estrazione dei beni.